

periori a lire 100, entro venti giorni sino a lire 200, entro un mese sino a lire 1000, entro due mesi per somme maggiori.

« Nei termini sopraccennati non si rimborserà maggior somma qualunque sia il numero di domande che nell'intervallo si ripetessero sullo stesso libretto. »

« Questo articolo sarà stampato sul libretto. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 9. Il depositante potrà ottenere il rimborso delle somme versate in altro ufficio postale senza che ciò dia luogo a spesa a suo carico. »

Su questo articolo l'onorevole Englen ha facoltà di parlare.

ENGLÉN. Prendo la parola sempre nell'interesse dell'amministrazione degli uffici postali.

Qui si dice: « il depositante potrà. » Ognuno comprende che questo *potrà* importa un dovere che si pone all'ufficio postale; poichè è nella facoltà del depositante di riscuotere la somma in un ufficio diverso da quello in cui l'ha depositata.

Ora, io domando alla Commissione: quest'obbligo che si pone al Governo di fare la trasmissione dei fondi a piacere del depositante da un ufficio postale ad un altro, che cosa è? È un'operazione di cambio.

Si è voluto dalla Commissione dare al Governo la facoltà di amministrare. Sia pure. Ma che si voglia poi addirittura trasformare il Governo in un banchiere, obbligandolo a trasmettere i fondi da un paese all'altro, mi pare che sia un carico troppo forte, troppo imbarazzante pel Governo stesso. Poichè, dandogli quest'obbligo, molti se ne serviranno. Quindi noi alimentiamo un'operazione di cambio, un movimento il quale potrà pel Governo essere di grave imbarazzo.

Oltre che non istà bene alle Casse di risparmio di fare operazioni di cambio estranee al principio della loro istituzione. E questa è una ragione. Una seconda ragione è che quest'articolo rende perfettamente inutile una legge che noi abbiamo precedentemente votata sopra i libretti dei depositi postali, poichè in quella legge è prescritto che gli uffici postali devono fare il servizio della trasmissione dei fondi, mediante un libretto, depositandosi una somma in un ufficio postale, e potendosi riscuotere in un ufficio diverso. Dunque, se già vi è una legge la quale dà agli uffici postali questo compito, perchè adesso ripeterla ancora? Di più: se voi date ora agli uffici postali l'obbligo di questo servizio gratuito, annullate quella legge la quale loro dava lo stesso obbligo mediante pagamento.

Dunque, questa operazione, oltre al non essere

naturale ed omogenea ad una Cassa di risparmio, perchè è una operazione di cambio, annulla una legge precedente che già esiste.

Vi è infine un'altra ragione: con questo articolo si rende inutile la limitazione che è stata fatta nell'articolo 8, che non possa cioè depositarsi al risparmio una somma maggiore di 2000 lire. L'articolo che contiene questa limitazione aveva in mente d'istituire le Casse a solo beneficio del risparmio. Ora avverrà che molti negozianti si serviranno del trasporto dei fondi, riscuotendo le somme intere, e rinnovando continuamente il libretto, e così l'ufficio postale potrà essere obbligato in 12 mesi a trasmettere molte migliaia di lire per ogni libretto, lo che produrrà un movimento incomodo pel Governo.

Mi riassumo. Questo articolo fa una operazione di cambio che non è punto naturale ad una Cassa di risparmio, perchè una Cassa di risparmio deve impiegare i fondi, ma non deve fare operazioni di commercio cambiario; si annulla la legge precedente colla quale si stabiliscono i libretti di deposito rimborsabile; infine si contraria lo spirito che ha presieduto alla istituzione delle Casse postali di risparmio.

MACCHI. (*Della Commissione*) Comincerò dall'ultima obbiezione.

Non crede la Commissione che con questo articolo vengano a sopprimersi i libretti di deposito, prescritti da una legge precedente.

Con questo articolo ha voluto la Commissione procurare ai poveri la facoltà di potere anche muoversi godendo pure del frutto del proprio risparmio, senza essere obbligati a mandare il libretto all'ufficio postale sopra cui primitivamente hanno fatto il deposito.

Questa agevolezza, massime per la popolazione operaia e per quelli che hanno bisogno, per i loro negozi, di trasferirsi frequentemente da luogo a luogo, è di tale e tanta utilità, da fare parere meno gravi i disagi che possano venirne alla amministrazione.

In fin dei conti, con questa legge si mette lo Stato nell'obbligo di rendere un servizio vero alle popolazioni povere; e pareva alla Commissione che servizio più grande di questo al pubblico non si potesse fare. Uno fa il risparmio a Roma, e poi è obbligato a recarsi a Napoli, a Torino, od altrove. Noi non vogliamo che egli sia costretto a tornare a Roma, o a mandarvi, a suo rischio e pericolo, il libretto per la riscossione. Ognun vede quanto sia utile cotesta disposizione. Che, se si prescrive che ciò non deve dar luogo a spese a carico del depositante, è sempre per riguardo ai poveri, e per meglio allettarli al risparmio.